



# CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica  
<https://rivista.camminodiritto.it>



## **OMICIDIO STRADALE: ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA PER CHI SI METTE ALLA GUIDA UBRIACO E ALTRE NOVITÀ**

---

*Approvato il ddl che dopo 4 anni di elaborazione e varie vicissitudini consegna al codice penale un'autonoma e nuova fattispecie di reato prevista all'art. 589-bis, l'omicidio stradale, con cui si inaspriscono le pene e si prevede il carcere anche in presenza di alcune fattispecie.*

---

**di Alessandra Inchingolo**  
IUS/17 - DIRITTO PENALE  
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile  
**Raffaele Giaquinto**

Publicato, Giovedì 3 Marzo 2016

**Il Senato ha detto sì alla fiducia del Governo con 149 voti a favore, approvando il provvedimento che istituisce il reato autonomo di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.).**

**Dunque da oggi il codice penale si arricchisce di una nuova fattispecie di reato: l'omicidio stradale.**

La nuova legge, che ha visto la luce al termine di un intricato percorso iniziato ben 4 anni fa, si è andata ampliando rispetto all'impianto iniziale che considerava solo la pirateria stradale e la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Adesso invece il carcere scatta anche in presenza di alcune fattispecie poiché la nuova previsione normativa indurisce le pene per i pirati della strada e introduce l'arresto obbligatorio in flagranza per chi si mette alla guida ubriaco o sotto l'effetto degli stupefacenti e poi provochi un incidente mortale.

In sostanza dunque il reato autonomo prevede tre ipotesi:

1) la pena da **2 a 7 anni**, per l'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il Codice della Strada; 2) **da 8 a 12 anni** di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); 3) **la reclusione da 5 a 10 anni**, se l'omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (se il tasso alcolemico supera 0,8 grammi per litro) ovvero abbia causato l'incidente a seguito di condotte particolarmente pericolose (ad esempio, eccesso di velocità, guida contromano, sorpassi e inversioni a rischio, ecc.).

**Per quel che concerne le lesioni stradali, la pena base resta invariata**, qualora esse siano conseguenza di una violazione al C.d.S., mentre se colui che è alla guida è sotto effetto di droghe o alcool, le pene soggiacciono a notevoli aumenti, cioè **da 3 a 5 anni** per le lesioni gravi e **da 4 a 7 anni** per quelle gravissime.

Ad ogni modo, se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l'incidente per via di condotte pericolose scatta comunque la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.

L'ipotesi aggravata (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti.

Infatti costoro, se si pongono alla guida **sotto effetto di droghe o in preda ai fumi**

**dell'alcool**, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravati di pena per entrambi i reati.

**Le pene si aggravano anche nell'ipotesi in cui il conducente si dia alla fuga.** In tal caso l'aumento di pena aumenta fino a due terzi, e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni.

**Inoltre sono state previste le aggravanti anche se l'incidente provoca la morte o lesioni di più persone** e viene stabilito inoltre il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti sulle specifiche circostanze aggravanti.

Per contro, invece, la pena è diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.

Il DDL ha addirittura **raddoppiato i termini della prescrizione** per la nuova ipotesi di reato, oltre all'arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi (facoltativo negli altri casi).

Altra importante novità, infine, è la possibilità per il giudice di disporre anche d'ufficio il **prelievo coattivo di campioni biologici allo scopo di determinare il dna.**

Si osservi però che nei casi urgenti, laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo potrà essere disposto anche dal pm.

Si aggiunga che nelle ipotesi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) **per entrambi i reati viene automaticamente revocata la patente** che potrà essere nuovamente conseguita dopo almeno 5 anni (nell'ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell'ipotesi di omicidio). Il termine però è aumentato nei casi più gravi: ad esempio, se il conducente è fuggito dal luogo dell'incidente per riavere la patente dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.